

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

massasergio@iol.it

Dott. Elena Melandri

emelandri@iol.it

Dott. Paola Belelli

paolabelelli@libero.it

Dott. Pierpaolo Arzarello

parzarello@iol.it

Dott. Monica Cesari

monica.stu.dot.com@iol.it

Rag. Elisabetta Colombarini

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 28 settembre 2020

A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI

LORO INDIRIZZI

Nuovo tracciato per le fatture elettroniche

Tutti i giorni esce qualche novita'. Quasi ci pare di intravedere una punta di sadismo nel modificare, con complicazioni, le procedure gia' avviate con le quali avevamo appena familiarizzato.

L'ultima, in ordine di tempo, riguarda le modifiche apportate al tracciato XML delle fatture elettroniche, con l'istituzione di ulteriori codici di dettaglio nel **TipoDocumento** e **Natura** delle operazioni, quest'ultima allorquando non vi e' assoggettamento ad Iva. L'intento sarebbe quello di mettere a disposizione dei contribuenti la bozza di dichiarazione IVA annuale, a partire dalle operazioni IVA 2021.

Di solito e' compito della software house modificare i programmi gestionali con queste nuove codifiche, ma spetta pur sempre all'operatore scegliere quella giusta, cosa non sempre facile.

A partire dall'1.10.2020 e fino al 31 dicembre 2020 il Sdl, comunque, accettera' fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con l'attuale schema (versione 1.5). **Ma a partire dall'1.1.2021 il Sdl accettera' esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato** (versione 1.6).

A partire dal 1° ottobre 2020 sarà **facoltativamente** possibile seguire il nuovo tracciato.

Le variazioni principali riguardano:

- 1 - Tipo documento;**
- 2 - Natura operazione;**

1 - I nuovi codici Tipodocumento da utilizzare da 7 sono diventati 18:

TIPO	DESCRIZIONE
TD01	Fattura
TD02	Acconto/Anticipo su fattura
TD03	Acconto/Anticipo su parcella
TD04	Nota di Credito
TD05	Nota di Debito
TD06	Parcella
TD16	Integrazione fattura reverse charge interno (art. 17 c.6 lett. a-ter, es.: pulizie locali, appalti settore edile, ecc.)
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero (es.: acq. software da fornitore UE)
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 (art. 17 c. 2 DPR 633/72)
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93). (es.: nel caso di mancato ricevimento fattura fornitore nei 4 mesi)
TD21	Autofattura per splafonamento del plafond Iva
TD22	Estrazione beni da Deposito IVA
TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
TD24	Fattura differita ex art.21 c. 4 lett. a) (es.: fattura con DDT emessa max entro il 15 del mese successivo)
TD25	Fattura differita art.21 c. 4 terzo periodo lett. b) (es.: triangolazione nazionale dove il 2° cedente ha ulteriori 30 giorni di tempo per emettere la sua fattura)
TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa Iva

2 - Natura dell'operazione

Quando l'operazione da fatturare non è assoggettata ad Iva occorre **indicare la natura**, distinguendo tra operazioni fuori campo IVA, non soggette, esenti, non imponibili o assoggettate a regimi particolari.

Si riportano le nuove codifiche e sottocodifiche, obbligatorie dall'1.1.2021, grassetto quelle di uso più comune:

TIPO		DESCRIZIONE
N1		escluse ex art.15
N2	N2.1	non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies DPR 633/1972 (manca la territorialità ma vi è obbligo di emettere la fattura ex art. 21 c. 6-bis)
	N2.2	non soggette – altri casi
N3	N3.1	non imponibili – esportazioni (comprese le triangolari a cura del cessionario non residente)
	N3.2	non imponibili – cessioni intracomunitarie (artt. 41 e 58 DL 331/93)
	N3.3	non imponibili – cessioni di beni verso San Marino
	N3.4	non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (es.: art. 72 DPR 633/72)
	N3.5	non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento (cessioni ad esportatori abituali)
	N3.6	non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond di esportatore abituale (es.: cessioni a turisti extraUE ex art. 38-quater DPR 633/72)
N4		esenti
N5		regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6	N6.1	inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
	N6.2	inversione contabile – cessione di oro e argento puro
	N6.3	inversione contabile – subappalto nel settore edile
	N6.4	inversione contabile – cessione di fabbricati
	N6.5	inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
	N6.6	inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
	N6.7	inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
	N6.8	inversione contabile – operazioni settore energetico
	N6.9	inversione contabile – altri casi
N7		IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies DPR 633/72)

Facciamo un esempio.

A partire **dal 2021**, in occasione dell'emissione di una fattura per **operazione non imponibile** (nella precedente versione sempre indicata con natura **N3**), occorrerà indicare invece i seguenti codici differenziati:

- **N3.1 per le esportazioni** non imponibili art. 8 c. 1 lett.a) e b) DPR 633/1972;
- **N3.2 per le cessioni intracomunitarie** di beni non imponibili art. 41 D.L. 331/1993;
- **N3.5 per le cessioni ad esportatori abituali** che hanno presentato la dichiarazione di intento, non imponibili art. 8 c. 1 lett. c) DPR 633/1972.

E così via.

Obbligo di comunicazione della PEC al Reg. Imprese (se non già comunicato) - art. 37 DL 76/2020

Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, sia **individuali** che costituite in forma societaria, se in passato non vi hanno provveduto, devono comunicare al registro delle imprese il **domicilio digitale (PEC)**. Occorre perciò controllare una visura camerale per verificare se l'adempimento è stato eseguito. Fino ad oggi non vi erano sanzioni, dal 2.10.2020 invece sì.

Anche i professionisti sono tenuti a comunicare ai propri Ordini o Collegi il domicilio digitale; in caso di inadempimento ci sono ulteriori 30 giorni decorrenti dalla diffida ad adempiere. In caso di mancata ottemperanza alla diffida scatterà la sanzione della sospensione dal relativo Albo o elenco.

Con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti, ricordandovi che tutte le nostre Circolari sono liberamente consultabili sul nostro sito: www.studio-dott-comm.it